

# CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

## VIAGGI NON ESSENZIALI VERSO L'UNIONE. LE NUOVE MISURE DI SICUREZZA DELLA COMMISSIONE

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  
STUDIO LEGALE

Da quando l'Unione è divenuta il nuovo epicentro della pandemia del *coronavirus*, le istituzioni europee hanno introdotto delle restrizioni temporanee per i viaggi non essenziali al fine di ridurre drasticamente i flussi di persone in ingresso attraverso le frontiere esterne<sup>1</sup>, rallentando così la trasmissione del *virus* negli Stati Membri e scoraggiando gli spostamenti dei cittadini europei e non che soggiornano nella cosiddetta "zona UE+"<sup>2</sup>. Più particolarmente, la Commissione ha più volte incoraggiato gli Stati Membri ad osservare la relativa Raccomandazione<sup>3</sup> del Consiglio, adottando in data 28 ottobre 2020 degli Orientamenti<sup>4</sup> che forniscono chiarimenti in merito alle persone esentate<sup>5</sup> dalle restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l'Unione.

Le nuove varianti del *coronavirus* e l'instabile situazione sanitaria a livello mondiale, tuttavia, richiedono ulteriori interventi per garantire la sicurezza di tutti i viaggi in direzione dell'Unione. Di conseguenza, in data 25 gennaio 2021 la Commissione ha adottato una Proposta<sup>6</sup> che modifica la Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio introducendo misure di sicurezza e obblighi supplementari per i viaggiatori internazionali che entrano nell'Unione, ribadendo che tutti i viaggi

---

<sup>1</sup> Introdotte per la prima volta il 17 marzo 2020, le restrizioni sono state successivamente prorogate. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>2</sup> Secondo quanto stabilito dalla Commissione, la "zona UE+" dovrebbe includere tutti gli Stati Membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania), i quattro Stati associati Schengen (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora decidano di allinearsi.

<sup>3</sup> Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione, GUUE L 2081 del 01.07.2020.

<sup>4</sup> Com. Comm. COM(2020) 686 final del 28.10.2020, *Orientamenti relativi alle persone esentate dalla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE con riferimento all'attuazione della raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giugno 2020*.

<sup>5</sup> Nello specifico si tratta di i) tutti i cittadini dell'Unione, inclusi quelli britannici, e i cittadini degli Stati associati Schengen ed i loro familiari che rientrano a casa, ii) i soggiornanti di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE nonché le persone il cui diritto di soggiorno deriva da altre direttive europee o dal diritto nazionale, oppure che sono in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata, iii) tutti coloro che svolgono funzioni essenziali quali, tra gli altri, gli operatori sanitari, il personale dei trasporti di merci, i diplomatici e i soggetti che necessitano di protezione internazionale.

<sup>6</sup> Com. Comm. COM(2021) 39 final del 25.01.2021, *Proposal for a Council Recommendation on the temporary restriction on non-essential travel into the EU and the possible lifting of such restriction, amending Council Recommendation 2020/912*.

non essenziali, specialmente da e verso le aree ad alto rischio, dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epidemiologica non sarà migliorata<sup>7</sup>.

In primo luogo, nel valutare i Paesi terzi rispetto ai quali revocare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'Unione, il Consiglio dovrebbe tener conto di quattro criteri, ossia i) il numero totale di nuovi casi di coronavirus registrati per 100.000 abitanti nei 14 giorni precedenti a livello regionale (c.d. "14-day cumulative COVID-19 case notification rate"), ii) il numero di *test* effettuati per 100.000 abitanti nei sette giorni precedenti (c.d. "testing rate"), iii) la percentuale di *test* positivi tra tutti quelli effettuati nei sette giorni precedenti (c.d. "test positivity rate") e iv) l'eventuale individuazione di nuove varianti del *virus* che destano preoccupazione secondo le indicazioni del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (*European Centre for Disease Prevention and Control*, ECDC)<sup>8</sup>. Nello specifico, per essere inclusi nell'elenco dei Paesi nei confronti dei quali revocare le restrizioni<sup>9</sup> sono necessari un *14-day cumulative COVID-19 case notification rate* non superiore a 25, un *testing rate* superiore a 300 e un *test positivity rate* non superiore al 14%. Al fine di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell'Unione, inoltre, gli Stati Membri dovrebbero tenere conto della reciprocità accordata ai Paesi europei sulla base di una valutazione caso per caso.

In secondo luogo, gli Stati Membri dovrebbero introdurre misure supplementari per garantire la sicurezza dei viaggi verso l'Unione. Più particolarmente, gli Stati Membri dovrebbero richiedere che, non più di 72 ore prima della partenza, i viaggiatori si sottopongano ad un *test* PCR (*polymerase chain reaction*), di cui dovranno successivamente dimostrare l'esito negativo (ai cittadini europei, ai soggiornanti di lungo periodo<sup>10</sup> e ai loro familiari dovrebbe, tuttavia, essere concessa la possibilità di sottoporsi al *test* dopo l'arrivo). L'obbligo di *test* può essere combinato con l'autoisolamento, la quarantena e il tracciamento dei contatti, oltre che con eventuali *test* aggiuntivi entro 14 giorni, a condizione che lo Stato Membro in questione imponga gli stessi requisiti ai propri cittadini in caso di ritorno dal Paese terzo. Tali misure dovrebbero essere rese obbligatorie per i viaggiatori che provengono da Paesi in cui sono state individuate varianti del *virus* che destano preoccupazione. Deroche per alcune categorie di viaggiatori essenziali, tuttavia, possono essere previste se tali obblighi impediscono loro di conseguire lo scopo stesso del viaggio (i lavoratori del settore dei trasporti e quelli transfrontalieri, ad esempio, dovrebbero essere tenuti a presentare soltanto un *test* antigenico rapido negativo all'arrivo)<sup>11</sup>. Gli Stati Membri, infine, dovrebbero imporre a coloro che entrano nell'Unione di presentare un modulo per la localizzazione dei passeggeri (*Passenger Locator Form*, PLF), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>8</sup> L'ECDC è un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive.

<sup>9</sup> L'ultima versione dell'elenco è disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>10</sup> Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GUUE L 16 del 23.01.2004. L'articolo 2 della Direttiva, intitolato "Definizioni", alla lettera b) dispone: "... Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b) "soggiornante di lungo periodo", il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7..."

<sup>11</sup> Per ulteriori informazioni in merito agli Orientamenti della Commissione per quanto riguarda i *test* antigenici si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GUUE L 119 del 04.05.2016.

La proposta dovrà ora essere valutata dal Consiglio e, una volta adottata, venire implementata dagli Stati Membri, cui spetterà il compito di attuare le misure di sicurezza supplementari previste nonché riesaminare l'elenco dei Paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbero essere revocate le restrizioni alla luce dei nuovi criteri.

29 gennaio 2021

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*



**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

✉ r.jacchia@dejalex.com

☎ +39 02 72554.1

📍 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

✉ m.stillo@dejalex.com

☎ +32 (0)26455670

📍 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

#### MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

#### ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

#### BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

#### MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com